

ABI: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA

In ABI si è intervenuti per regolamentare l'esercizio del diritto di assemblea in occasione degli accordi sulle Agibilità Sindacali del 7/7/2010, 25/11/2015, 25/2/2019. Di seguito un breve riepilogo della situazione che può essere utile in vista della convocazione delle assemblee per il percorso congressuale CGIL.

DEFINIZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA: Art. 24 – Accordo 7/72010 (Unità produttive) - Ai fini del presente accordo nonché dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporti di lavoro si intendono per unità produttive:

- a) la direzione generale o centrale;
- b) il centro contabile (meccanografico od elettronico);
- c) **il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello stesso comune.**

UNITÀ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

ORE SPETTANTI: Nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi, durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue.

ORARIO DI ASSEMBLEA:

1. Nelle Agenzie l'assemblea potrà essere effettuata solo dopo l'intervallo meridiano stante che le assemblee dovranno avere durata non inferiore ad 1 ora ciascuna e non potranno coincidere in modo solo parziale con l'orario di sportello.
Solo nel caso in cui le assemblee riguardino succursali in cui l'orario di sportello termina oltre le 17.00 l'orario potrà coincidere in modo anche solo parziale con l'orario di sportello, a condizione che sia assicurata l'operatività dello sportello. (accordo 25/11/2015)
2. Presso la Direzione generale o centrale e il centro contabile (meccanografico od elettronico) le riunioni possono svolgersi anche durante l'orario di lavoro antimeridiano a condizione che le riunioni medesime:
 - a) possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico;
 - b) non incidano sulla operatività dello sportello o ve la Direzione generale o centrale svolga anche funzioni di Direzione di sede.

CHI PUÒ CONVOCARE ASSEMBLEA: Le assemblee - che possono riguardare la generalità dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA pertanto in mancanza di RSA non è possibile l'esercizio del diritto) con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale competente

Tale diritto può essere esercitato in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre volte l'anno per ogni sigla stipulante il presente accordo.

NB: qualora nel comune insistano sia Direzione Generale che Centro contabile che Filiali complessivamente con più di 15 dipendenti va inviata la convocazione con la firma sia delle RSA di Direzione che del Centro contabile che delle Filiali.

PREAVVISO:

1. Nelle Agenzie con un minimo di 3 giorni lavorativi interi di preavviso, la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea e la sua durata, anche al fine di una adeguata informativa all'utenza da parte della Direzione aziendale competente;
2. Presso la Direzione generale o centrale e il centro contabile (meccanografico od elettronico) con un preavviso di almeno 48 ore.

In entrambi i casi, per cause eccezionali e di particolare urgenza, tale preavviso può essere ridotto, d'accordo con la Direzione aziendale competente, purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza

LOCALE SEDE ASSEMBLEA: L'ora ed il locale della riunione devono essere preventivamente concordati tra le rappresentanze sindacali aziendali promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente.

GARANZIA MINIMA DI SERVIZIO: Deve, comunque, essere assicurato il servizio delle cassette di sicurezza. Inoltre le Assemblee non potranno coincidere con:

- il giorno 27 di ciascun mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del pagamento degli stipendi e delle pensioni, quell'altro giorno del mese che a tali fini sarà individuato aziendalmente per le unità produttive interessate;
- la fine del mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato aziendalmente per le unità produttive interessate;
- gli ultimi 2 giorni utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione.

UNITÀ PRODUTTIVE DI MINORI DIMENSIONI - (FINO A 15 DIPENDENTI)

Nelle unità produttive fino ai 15 dipendenti vi sono dei limiti sia nel numero di ore annuali sia nelle modalità di fruizione.

Solo nel caso in cui le assemblee abbiano ad oggetto accordi di rinnovo dei CCNL e del contratto di secondo livello le modalità di fruizione vengono superate prevedendo che, l'operatività degli sportelli si considera assicurata con l'apertura degli stessi nell'orario antimeridiano (accordo 25/2/2019)

Di seguito il frazionamento per le unità produttive con meno di 15 dipendenti e come incide sia sul numero delle ore che sulla fruibilità

NB: nel caso insistano più filiali nel comune il riferimento è alla somma dei dipendenti delle filiali nel comune.

UNITÀ PRODUTTIVE DA 8 A 15 DIPENDENTI

Per le unità produttive da 8 a 15 dipendenti il limite è di 8 ore annue. La convocazione va effettuata da parte delle Segreterie dei Sindacati territoriali

UNITÀ PRODUTTIVE DA 3 A 7 DIPENDENTI

Nelle unità produttive da 3 a 7 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva più vicina nel limite di 5 ore annue. Deve essere assicurata l'operatività dello sportello. Quindi in questi casi occorrerà che alcuni lavoratori, in accordo con gli altri colleghi, rinuncino a partecipare all'assemblea per poter garantire l'apertura al pubblico dell'unità produttiva.

UNITÀ PRODUTTIVE FINO A 2 DIPENDENTI

I lavoratori delle unità produttive che occupino fino a 2 dipendenti possono partecipare, nei limiti di 5 ore annue e di 2 volte l'anno, alle assemblee nella unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta. (accordo 25/11/2015)

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Stante tutto quanto sopra, qualora si ritenga di inviare una unica convocazione che comprenda Unità produttive con più di 15 dipendenti, Agenzie e Direzioni, e Unità produttive con meno di 15 dipendenti, occorre rispettare i 3 giorni di preavviso procedendo con la firma congiunta di RSA e Segreteria Provinciale.